



**COMUNE DI MORENGO**  
**Provincia di Bergamo**

***REGOLAMENTO  
PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO INTERNO  
CONCERNENTE GLI INCENTIVI  
PER LA PROGETTAZIONE  
E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA***

## Art. 1

1. Il fondo di cui all'art. 18, della legge 11 febbraio 1994, n° 109, per quanto attiene alla progettazione dei lavori è riferito ai soli progetti ivi incluse le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante o suppletive.
2. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.
3. Il fondo da accantonare per ogni progetto, ove anche la direzione lavori sia assunta da tecnici in servizio, è pari:
  - a) all'1,5% dell'importo a base d'asta (calcolato al netto dell'I.V.A.) per i lavori per i quali la progettazione include anche la fase preliminare;
  - b) all'1% dell'importo a base d'asta (calcolato al netto dell'I.V.A.) per i lavori per i quali la progettazione preveda soltanto le fasi definitiva ed esecutiva;
  - c) all'1% dell'importo netto dei lavori aggiuntivi (calcolato al netto dell'I.V.A.) nel caso in cui si renda necessaria la predisposizione di una perizia suppletiva;
  - d) all'1,3% dell'importo a base d'asta (calcolato al netto dell'I.V.A.) ove per la definizione delle varie fasi della progettazione (per le opere in cui è necessaria la progettazione preliminare) si renda necessaria la collaborazione di professionisti esterni per l'esecuzione di prestazioni progettuali speciali. Le prestazioni accessorie (es.: accatastamenti, denunce ad enti, ecc.) o strumentali (es.: redazione perizie geologiche) non comportano la riduzione dell'accantonamento;
  - e) allo 0,8% dell'importo a base d'asta (calcolato al netto dell'I.V.A.) ove per la definizione delle varie fasi della progettazione (per le opere in cui non è necessaria la progettazione preliminare) si renda necessaria la collaborazione di professionisti esterni per l'esecuzione di prestazioni progettuali speciali. Le prestazioni accessorie (es.: accatastamenti, denunce ad enti, ecc.) o strumentali (es.: redazione perizie geologiche) non comportano la riduzione dell'accantonamento.
4. Nel caso in cui la direzione dei lavori sia affidata a tecnici esterni i coefficienti di cui al precedente comma 3 sono ridotti di 0,3 punti.
5. Il fondo determinato ai sensi del precedente comma 3 è evidenziato in apposita voce del quadro economico del progetto. Nel quadro economico dovrà essere evidenziato anche il costo dell'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da errori professionali, il cui onere ricade interamente in capo all'Amministrazione, salvo che sia stata già sottoscritta apposita polizza assicurativa.
6. Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Direttore Generale ovvero dal responsabile della programmazione dei lavori pubblici, tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali. Nel provvedimento di incarico sono stabiliti i coefficienti di ripartizione del fondo entro i limiti determinati al successivo articolo 2.

## Art. 2

1. L'importo accantonato è ripartito tra il personale dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del progetto secondo la seguente suddivisione (la somma dei coefficienti stabiliti per ciascuna categoria non potrà essere superiore al 100%):
  - a) progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati): dal 50 al 70%, quota comprensiva anche della direzione lavori;
  - b) responsabile del procedimento: il 10%;
  - c) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc., nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale): dal 20 al 30%.

2. La quota eventualmente residua è ripartita tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o al piano, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali.
3. Nel caso in cui alla redazione del progetto non partecipano i collaboratori di cui alla lettera c) e/o i componenti dell'ufficio tecnico di cui al 2° comma del presente articolo, la quota restante sarà ripartita tra i progettisti di cui alla lettera a).
4. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.
5. Stante l'entrata in vigore della Legge 144/99, qualora la progettazione sia conferita a professionisti esterni, al Responsabile del procedimento dovrà essere riconosciuta l'incentivazione nella stessa percentuale stabilita al comma 1, lettera b), del presente articolo.

### **Art. 3**

1. La ripartizione della somma accantonata è effettuata in tre fasi:
  - la prima, pari al 60% dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto;
  - la seconda, pari al 20%, ad inizio dei lavori;
  - la terza, a saldo, ad avvenuta emissione del certificato di ultimazione lavori.

### **Art. 4**

1. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto di cui all'art. 1 non sia approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato o integrato a cura di altri uffici dell'Amministrazione o da terzi.
2. Il precedente comma 1 non si applica alle varianti apportate al progetto in conseguenza al risultato della conferenza dei servizi di cui all'art. 7, comma 4-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni.
3. Le somme di cui all'art. 1 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), della Legge 11 febbraio 1994, n° 109, che incidano in misura superiore al 15% dell'importo contrattuale.

### **Art. 5**

1. Il fondo relativo alla remunerazione per la redazione di atti di pianificazione urbanistica è attivato nei seguenti casi:
  - a- redazione di varianti generali al P.R.G.;
  - b- redazione di varianti puntuali al P.R.G.;
  - c- redazione di piani di recupero;
  - d- redazione di piani particolareggiati e di programmi pluriennali di attuazione;
  - e- redazione di piani di lottizzazione d'ufficio.
2. Il compenso spettante ai tecnici che elaborano gli atti di cui al precedente comma 1 è calcolato mediante applicazione dei coefficienti di seguito determinati, applicati all'importo delle tariffe professionali previste per gli architetti e/o per gli ingegneri (nel caso di tariffa compresa tra un minimo e un massimo, i coefficienti sono applicati alla tariffa media):
  - a- redazione di varianti generali al P.R.G.: 30%;
  - b- redazione di varianti puntuali al P.R.G.: 20%;
  - c- redazione di piani di recupero: 15%;
  - d- redazione di piani particolareggiati e di programmi pluriennali di attuazione: 15%;
  - e- redazione di piani di lottizzazione d'ufficio: 15%.

3. Ove i piani indicati alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2, contengano varianti al P.R.G. si applica il coefficiente previsto per la redazione delle varianti puntuali.

#### **Art. 6**

1. Gli incarichi di progettazione sono conferiti dal Direttore Generale ovvero dal responsabile individuato negli atti di organizzazione approvati dalla Giunta comunale. Nel provvedimento di incarico sono stabiliti i coefficienti di ripartizione del fondo entro i limiti determinati al successivo articolo 7.

#### **Art. 7**

1. L'importo accantonato è ripartito tra il personale dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del piano secondo la seguente suddivisione (la somma dei coefficienti stabiliti per ciascuna categoria non potrà essere superiore al 100%):
  - a) progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità dell'elaborazione del piano firmandone i relativi elaborati): dal 50 al 70%;
  - b) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 20 al 30%.
2. La quota eventualmente residua è ripartita tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o al piano, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali.
3. Nel caso in cui alla redazione del progetto non partecipano i collaboratori di cui alla lettera b) e/o i componenti dell'ufficio tecnico di cui al 2° comma del presente articolo, la quota restante sarà ripartita tra i progettisti di cui alla lettera a).

#### **Art. 8**

1. La ripartizione della somma accantonata è effettuata in due fasi:
  - la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, ad avvenuta adozione del piano;
  - la seconda, a saldo, ad avvenuta conclusione delle procedure di pubblicazione successive all'approvazione definitiva del piano.

---

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23.01.2004 al 07.02.2004 senza opposizioni.

Morengo, 23.01.2004



Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Maria Grazia Occorsio

---

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000.

Morengo, 02.02.2004



Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Maria Grazia Occorsio

---

N. registro pubblicazione 46

Ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 02.02.2004 al 17.02.2004.

Morengo, 21.02.2004



Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Maria Grazia Occorsio